

# **REGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI DI MONTAGNA MELEZZA**

## **1. DEFINIZIONE**

Art.1: Conformemente alla Legge sull' organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) del 5 febbraio 1996 ed al relativo Regolamento di applicazione (RLLI) del 7 aprile 1998 è istituito un corpo pompieri di montagna, denominato Corpo pompieri di montagna Melezza, posto sotto la sorveglianza del Municipio di Intragna.

Il Corpo pompieri di montagna Melezza è classificato quale Corpo pompieri di categoria C montagna.  
La sede è a Intragna.

Art.2: Per la ripartizione degli oneri relativi e per la gestione del Corpo pompieri i Municipi dei Comuni di Intragna, Borgnone, Palagnedra, Cavigliano, Verscio e Tegna stipulano una convenzione.  
Le spese che per disposizione del Regolamento sull' organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura non sono assunte dai Dipartimenti cantonali competenti, sono a carico dei Comuni convenzionati.

La convenzione intercomunale deve essere sottoposta per ratifica al Consiglio di Stato.

## **2. COMPITI**

Art.3: I pompieri di montagna intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi di boschi e pascoli.

Art.4: Per adempiere ai compiti assegnati, o in casi di particolare necessità il Comandante, in accordo con il Municipio deve istituire dei servizi di picchetto.

### **3. ZONA DI INTERVENTO**

Art. 5: Il comprensorio di intervento del Corpo Pompieri di montagna Melezza è definito dal Consiglio di Stato.

In caso di necessità l'intervento è esteso anche fuori dal comprensorio assegnato, su richiesta dei Dipartimenti cantonali competenti, del Centro di soccorso cantonale (Corpo civici pompieri di Locarno), di altri Corpi pompieri interessati o quanto situazioni particolari lo impongono.

### **4. COMPOSIZIONE**

Art. 6: Il Corpo pompieri di montagna Melezza si compone dei seguenti quadri e militi:

- un caposezione con il grado di aiutante sottufficiale;
- un sostituto del caposezione con il grado di sergente maggiore;
- un sergente<sup>1</sup>;
- un caporale ogni 8-10 militi;
- pompieri da 15 a 30 militi.

Ai militi pompieri particolarmente meritevoli o ai quali sono affidati particolari compiti, può essere conferito il grado di appuntato. Il numero degli appuntati non può tuttavia superare l'effettivo dei sottufficiali.

Art. 7: L'ottenimento del grado di sottufficiale è subordinato alla partecipazione agli specifici corsi di istruzione indicati dal Dipartimento cantonale competente.

I sottufficiali designati dal Comandante devono seguire i corsi di istruzione e di aggiornamento indicati dal Dipartimento cantonale competente, pena la rinuncia al grado.

Alla fine di ogni anno il Comandante presenterà alla Commissione intercomunale della Polizia del fuoco un rapporto sull'attività svolta durante l'anno, sulla situazione del Corpo pompieri dal punto di vista tecnico-organizzativo, con le relative proposte da realizzare.

### **5. COMANDO**

Art. 8: Al Comandante incombono i compiti generali dell'amministrazione del Corpo pompieri, dell'istruzione dei quadri e dei militi della

---

<sup>1</sup> Riduzione ad un solo sergente, modifica d'autorità dell'Ufficio della difesa contro gli incendi

coordinazione e distribuzione dei servizi e dei picchetti e della direzione tattica e tecnica nelle operazioni di intervento.

I sottufficiali coadiuvano il Comandante nella condotta del Corpo pompieri, nell'istruzione e nei servizi speciali secondo le sue direttive.

Art. 9: Il Comandante è responsabile dell'amministrazione e della gestione del Corpo pompieri.

## **6. AMMISSIONI**

Art. 10: La nomina dei pompieri e le eventuali promozioni sono di competenza del Municipio del Comune sede su proposta del Comandante e sono subordinate a ratifica dipartimentale.

Possono far parte del Corpo pompieri le persone di ambo i sessi domiciliate nei Comuni convenzionati.

Nella scelta sarà data preferenza ai militi in possesso di un certificato di fine tirocinio o di studi compiuti e che esercitano un'attività che gli permette di accorrere sollecitamente ad ogni chiamata.

Art. 11: Nel Corpo pompieri sono ammesse persone di ambo i sessi che hanno un'età dai 18 ai 35 anni, dichiarate idonee dal medico cantonale.

Il Comandante può inoltre ordinare in ogni tempo una visita di controllo indipendentemente dall'età del milite.

L'età massima di appartenenza al Corpo pompieri è fissata a 60 anni.

## **7. DIMISSIONI**

Art. 12: Le dimissioni devono essere motivate per iscritto ed inoltrate, con un preavviso di 3 mesi, al Municipio del Comune sede per il tramite del Comandante.

Chi è assente dal Comune di domicilio per un periodo superiore a 6 mesi è ritenuto dimissionario.

Sono riservati i casi speciali (servizio militare, perfezionamento professionali, studi, ecc.), da decidere dal Municipio del Comune sede su preavviso del Comandante.

E' pure ritenuto dimissionario chi, nonostante le regolari convocazioni e chiamate, non presta alcun servizio durante un periodo di 6 mesi.

Tutti i membri del Corpo pompieri sono in ogni caso ritenuti dimissionari al termine dell'anno in cui compiono i 60 anni di età.

Le dimissioni, come pure le destituzioni, devono essere segnalate all'Ufficio della difesa contro gli incendi, ~~competente per la ratifica~~<sup>2</sup>. I militi dimissionari o destituiti devono restituire tutto il materiale e gli effetti ricevuti.

Eventuale materiale non restituito potrà essere fatturato al milite dimissionario o destituito.

## **8. MATERIALE, VEICOLI ED EQUIPAGGIAMENTO**

Art. 13: Il Comune sede mette a disposizione del Corpo pompieri le autorimesse per i veicoli, i magazzini, i locali e l'arredamento per la custodia, la manutenzione ed il controllo del materiale, i locali e l'arredamento per gli spogliatoi, i servizi e tutte le infrastrutture ed i sedimi necessari per l'istruzione e la prova dell' attrezzatura.

Art. 14: I Comuni convenzionati e lo Stato del Cantone Ticino sono proprietari del materiale e degli attrezzi da essi forniti.  
Il materiale e gli automezzi devono sempre essere in prontezza di intervento.

La relativa manutenzione è curata dal/i responsabile/i designato/i dal Comandante.

Art. 15: I militi sono responsabili della buona custodia dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento in loro possesso.  
Il Comandante stabilirà, annualmente, un controllo generale dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento.

Effetti mancanti, resi inservibili o danneggiati per incuria o negligenza saranno sostituiti a spese dei militi.

L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.

Art. 16: Senza autorizzazione del Comandante non è permesso asportare dal deposito alcun materiale pompieristico, ad eccezione che lo stesso debba essere utilizzato immediatamente per soccorsi contemplati dal presente regolamento.  
Lo stesso criterio è applicabile all'uso degli automezzi.

A cura del Comandante sarà tenuto aggiornato un inventario del materiale del Corpo pompieri.

---

<sup>2</sup> Stralcio da parte dell'Ufficio della difesa contro gli incendi.

## **9. ISTRUZIONE**

Art. 17: Ogni anno devono essere tenute, sotto la direzione del Comandante e secondo le direttive dell'Ufficio della difesa contro gli incendi, le esercitazioni teoriche e pratiche necessarie a mantenere efficiente il Corpo pompieri.  
Le esercitazioni annuali devono essere al massimo cinque di quattro ore ognuna.

Di regola le esercitazioni sono precedute da un corso quadri di preparazione.

Art. 18: Oltre alle esercitazioni periodiche il Comandante può ordinare, curandone il programma, dei corsi di perfezionamento e di formazione per gli specialisti ed i quadri del Corpo pompieri o per la formazione di istruttori.

Art. 19: La partecipazione alle esercitazioni, ai corsi specialistici supplementari ed a tutti i servizi comandati è obbligatoria per tutti i membri del Corpo pompieri.

Art. 20: Il programma annuale delle esercitazioni è allestito dal Comandante, con l'aiuto dei quadri, e deve essere trasmesso al Dipartimento cantonale competente.

Art. 21: I pompieri sono istruiti conformemente ai regolamenti ed alle prescrizioni della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP) e delle istanze cantonali e federali preposte.

## **10. RETRIBUZIONI**

Art. 22: Le prestazioni dei militi del Corpo pompieri per interventi per incendi, allagamenti, inquinamenti, catastrofi, come pure per la partecipazione a corsi cantonali e federali d'istruzione sono a carico del Dipartimento competente, in conformità alle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

Art. 23: Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi richiede l'intervento del Corpo pompieri o di chi ne trae vantaggio.

Art. 24: Per l'istruzione, le esercitazioni periodiche, per i corsi di perfezionamento e di formazione, come pure per i diversi servizi di picchetto, i membri del corpo pompieri hanno diritto alle seguenti indennità lorde:

### 1. Gratifiche

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Caposezione           | fr. 600.- anno |
| Sostituto caposezione | fr. 350.- anno |
| Sergente              | fr. 250.- anno |
| Caporale              | fr. 250.- anno |
| Appuntato             | fr. 250.- anno |
| Pompieri              | fr. 200.- anno |

### 2. Indennità per manovre

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Comandante grado Aiut.      | fr. 30.- all'ora |
| Vice comandante grado Sgtn. | fr. 25.- all'ora |
| Sergente                    | fr. 25.- all'ora |
| Caporale                    | fr. 25.- all'ora |
| Appuntato                   | fr. 22.- all'ora |
| Pompieri                    | fr. 21.- all'ora |

### 3. Indennità per responsabili materiale e veicoli

fr. 300.- anno.

Le retribuzioni di cui al capoverso precedente saranno adeguate in funzione degli aggiornamenti del Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

## **11. PENALITÀ E MISURE DISCIPLINARI**

Art. 25: In caso di mancata partecipazione dei membri del Corpo pompieri a qualsiasi servizio comandato, non giustificata da ragioni serie (valutate dal Comandante), vengono imposte le seguenti penalità:

a) esercitazioni fr. 50.-

Art. 26: L'inosservanza dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, a seconda della loro gravità l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, riservata, secondo il caso, l'eventuale azione penale:

- a) ammonimento scritto;
- b) multa fino ad un massimo di fr. 500.-;
- c) sospensione dal servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di un anno;
- d) destituzione.

L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale dovrà essere data al milite la possibilità di giustificarsi. I provvedimenti di cui alla lettera a) e b) fino a fr. 100.- sono applicabili, su proposta del Comandante, dal Municipio del Comune sede che decide innappellabilmente.

I provvedimenti di cui alle lettere b) oltre i fr. 100.-, c) e d) sono applicabili dal Municipio, su proposta del Comandante, e contro di essi è data facoltà di ricorso secondo le disposizioni della LOC.

Tutte le decisioni disciplinari devono essere motivate e comunicate per iscritto all'interessato ed all'autorità comunale.

La sospensione e la destituzione devono pure essere comunicate all'Ufficio della difesa contro gli incendi.

## **12. ONORIFICENZE**

Art. 27: Alla fine di ogni anno il comandante propone al Municipio le onorificenze da assegnare ai militi nel seguente modo e nella seguente misura:

- 15 anni di servizio: una gratifica annuale;
- 20 anni di servizio: una gratifica annuale;
- 25 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 30 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 35 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 40 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza.

L'onorificenza è attribuita dalla Federazione cantonale ticinese di Corpo pompieri.

## **13. ASSICURAZIONI**

Art. 28: Tutti i componenti del Corpo pompieri sono assicurati contro gli infortuni e le malattie contratti durante il servizio da parte del Dipartimento cantonale competente.  
La copertura assicurativa si estende anche alla protezione ed assistenza giuridica per gli autisti, alla responsabilità civile per il Corpo pompieri e per i veicoli.

Resta riservato al Dipartimento cantonale competente ogni diritto di regresso in caso di colpa grave. I relativi premi sono a carico dello Stato.

#### **14. DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 29: Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996, del Regolamento di applicazione del 7 aprile 1998, nonché ogni altra disposizione applicabile in materia.

Art. 30: Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della competente autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale d'Intragna il 27 giugno 2007.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali il 28 gennaio 2008.

Il Presidente  
On. Luca Pedrotta

Il Segretario  
Axel Benzonelli

Gli scrutatori  
On. Michele Turri

On. Egidio Saccol



**ORGANIGRAMMA**

